

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione/Finanzamt Hamburg-Bergedorf**

(Causa C-218/10) <sup>(1)</sup>

**(IVA — Sesta direttiva — Articoli 9, 17 e 18 — Individuazione del luogo di prestazione dei servizi — Nozione di «messa a disposizione di personale» — Lavoratori autonomi — Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi con riguardo al prestatore ed al destinatario)**

(2012/C 73/02)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti**

Ricorrente: ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione

Resistente: Finanzamt Hamburg-Bergedorf

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. e), sesto trattino, 17, nn. 1, 2, lett. a), e 3, lett. a), nonché dell'art. 18, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Determinazione del luogo di collegamento fiscale di una prestazione consistente nella messa a disposizione, nei confronti di un beneficiario di servizi, di personale autonomo, senza vincolo di lavoro subordinato con il prestatore dei servizi — Nozione di «personale» — Necessità di garantire un'identica valutazione dell'assoggettamento di un'operazione all'IVA nei confronti del prestatore dei servizi, da un lato, e del beneficiario dei servizi medesimi, dall'altro

**Dispositivo**

1) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), sesto trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in

materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «messa a disposizione di personale», contenuta nella disposizione medesima, ricomprende parimenti la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da rapporto di lavoro dipendente con l'impresa prestatrice.

2) L'articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di configurare le rispettive normative procedurali interne in modo tale da garantire che l'imponibilità di una prestazione di servizi e l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione medesima vengano valutate in modo coerente con riguardo al prestatore e con riguardo al destinatario di tale prestazione, anche quando questi ricadano nella sfera di competenza di amministrazioni finanziarie diverse. Tuttavia, dette disposizioni obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l'esatta riscossione dell'imposta sul valore aggiunto ed il rispetto del principio di neutralità fiscale.

<sup>(1)</sup> GU C 221 del 14.8.2010.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre**

(Causa C-282/10) <sup>(1)</sup>

**(Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto alle ferie annuali retribuite — Condizione di costituzione del diritto imposta da una normativa nazionale — Assenza del lavoratore — Durata delle ferie in funzione del tipo di assenza — Normativa nazionale contraria alla direttiva 2003/88 — Ruolo del giudice nazionale)**

(2012/C 73/03)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

Ricorrente: Maribel Dominguez

Convenuto: Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Ferie annuali retribuite dei lavoratori — Nascita del diritto alle ferie indipendentemente dalla natura e dalla durata dell'assenza del lavoratore — Normativa nazionale che subordina la concessione di dette ferie ad un lavoro effettivo minimo di dieci giorni durante l'anno di riferimento — Obbligo del giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali contrarie al diritto dell'Unione

**Dispositivo**

1) *L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.*

2) *Spetta al giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l'articolo L. 223-4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un'interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l'assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro.*

*Se una simile interpretazione non fosse possibile, spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale, possa essere invocato nei loro confronti l'effetto diretto dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.*

*Qualora il giudice nazionale non possa raggiungere il risultato perseguito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe tuttavia avvalersi della sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90) per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.*

3) *L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell'assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva.*

<sup>(1)</sup> GU C 234 del 28.8.2010.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen**

(Causa C-347/10) <sup>(1)</sup>

**[Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lavoratore occupato su una piattaforma gassifera situata sulla piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi — Assicurazione obbligatoria — Diniego del versamento di un sussidio di invalidità]**

(2012/C 73/04)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Amsterdam

**Parti**

Ricorrente: A. Salemink

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Amsterdam — Interpretazione degli articoli 45 e 355 TFUE, dell'articolo 52 TUE e dei titoli I e II del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Mancata applicazione del sistema nazionale di assicurazione obbligatoria contro le malattie a coloro che lavorano su una piattaforma di perforazione situata sulla piattaforma continentale olandese per un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro

**Dispositivo**

*L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, e l'articolo 39 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che un lavoratore che svolge l'attività lavorativa su un'installazione fissa situata sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro non sia assicurato a titolo obbligatorio in detto Stato membro in forza della normativa nazionale di assicurazioni sociali, per il solo motivo che egli risiede non in questo Stato ma in un altro Stato membro.*

<sup>(1)</sup> GU C 246 dell'11.9.2010.